



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 888 del 05/11/2021

Oggetto: Legge 24/06/1997 n. 196: Tirocini Formativi e di Orientamento in alternanza tra studio e lavoro. Approvazione Convenzione tra V.C.O. FORMAZIONE, Omegna - soggetto promotore – ed Azienda Sanitaria Locale ASL VCO – soggetto ospitante - presso sedi operative SOC DiPSA – per la collaborazione dei programmi del Corso per Operatori Socio Sanitari autorizzato dalla Regione Piemonte

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che in conformità con quanto disposto dalla DGR n. 152 del 02/08/2006 e s.m.i. relativa al sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, le Agenzie Formative possono promuovere stage (tirocini curriculari) al fine di consentire l'apprendimento nei contesti di lavoro e il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ Acquisizione di una buona conoscenza dei processi produttivi/organizzativi e dei ruoli professionali;
- ✓ Acquisizione di una prima esperienza professionale direttamente attuata nel contesto produttivo;
- ✓ Acquisizione di consapevolezza delle dinamiche organizzative e sociali esistenti in Impresa.

Visto l'art. 5 della L. n. 845/1978 che dispone "Le Regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

Visti altresì gli art. 4 e 11 della Legge Regionale n. 63 del 13/04/1995 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale" che disciplinano le azioni con le quali si attua la formazione professionale e le agenzie formative alle quali possono essere affidate le attività formative stesse.

Dato atto che con decreto 18/02/2000 del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero per la Solidarietà Sociale, in conformità ai criteri stabiliti dalla Conferenza unificata, sono stati individuati la figura, il profilo professionale e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione dell'Operatore Socio-Sanitario (O.S.S)

Con provvedimento n. 46-5662 del 25/03/2002 la Giunta Regionale ha recepito l'accordo Conferenza Stato-Regioni succitato in relazione al profilo dell'Operatore Socio Sanitario ed ha approvato le linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Nella DGR suddetta viene precisato che la gestione dei corsi è affidata agli Enti delegati per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia degli operatori sociali (soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali) ed alle AASSRR ed è attuata in coerenza con la programmazione regionale e provinciale.

La figura professionale in argomento rientra negli standard formativi delle qualifiche professionali regionali e l'attestato è rilasciato ai sensi della Legge n. 845/1978;

Vista la Dichiarazione di consenso e l'accordo per l'attivazione di un percorso formativo per O.S.S. di cui V.C.O. Formazione Società Consortile a r.l. ha ottenuto il riconoscimento dalla Regione Piemonte di cui al protocollo 19857/21 del 29/03/2021:



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Vista la Convenzione n. 2948/2022 per la realizzazione dei tirocini curriculari acquisita al protocollo 69551/21 del 03/11/2021 da sottoscrivere, per l'effettuazione di stage degli allievi dei corsi OSS presso le strutture in cui si articola la SOC DIPSA di questa Azienda Sanitaria, nel periodo gennaio/aprile 2022

Preso atto che:

- la lettera e) del comma 1 dell'art. 18 sopra citato impone l'obbligo ai soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione con gli Infortuni sul Lavoro e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutor come responsabile organizzativo delle attività;
- deve essere garantita allo stagista il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare il D. L.vo n. 81 del 09/04/2008 deve essere applicato in ogni sua parte come prevede l'art. 2, comma 1, lettera a) dello stesso.

Preso atto del parere favorevole all'inserimento dei tirocinanti dei corsi OSS in oggetto presso la sede sopra indicata, espresso dal dott. Marcello Senestraro, Dirigente Infermieristico Direttore Responsabile SOC DiPSa di questa ASL VCO.

Ritiene pertanto utile ed importante confermare la propria disponibilità in merito provvedendo per il seguito ed approvando il disciplinare convenzionale Allegato A) alla presente, dando mandato alle strutture competenti, ai sensi della Convenzione adottata, di determinarsi di conseguenza.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n. 23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n. 10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) Di stipulare, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) della Legge 24/06/1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" tra l'ASL VCO – soggetto ospitante – e VCO Formazione con sede legale ad Omegna in via XI settembre, 5 – soggetto promotore – specifica convenzione per la collaborazione nell'attuazione del programma del Corso per Operatori Socio Sanitari autorizzato dalla Regione Piemonte, al fine di fornire l'acquisizione e l'approfondimento di personalità polivalente coerente con il profilo



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

professionale, anche mediante la conoscenza diretta del settore sanitario ed assistenziale, promuovendo stage formativi ed esperienze guidate presso Servizi Socio Sanitari al fine di migliorare le capacità professionali degli allievi/e; ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 L. 196/1997. Le condizioni del rapporto convenzionale risultano quelle previste nello schema di convenzione che, allegato al presente atto sotto la lettera A), ne forma parte integrante e sostanziale

2) Di dare atto che:

- l'Ente Gestore redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinante in azienda, il progetto formativo e di orientamento. Con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi della Legge.
- La realizzazione di ciascun progetto è senza oneri a carico di questa Amministrazione in quanto soggetto ospitante.
- Qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.

3) Di prendere atto. Per quanto valutato derivante dalla nota prot. 13/SEGR/0004746 del 14/02/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale del Mercato del Lavoro, specificatamente che i progetti di alternanza scuola-lavoro in assunzione con il presente atto **non sono sottoposti all'obbligo di comunicazione preventiva** di cui al D.M. 30/10/2007 e sue Circolari applicative.

4) Di dare atto inoltre che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione dei tirocinanti, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.

5) Di demandare al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione dei tirocinanti individuati la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguarda all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D.Lgs. n. 81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di privacy.

6) Di dare mandato alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1999

CONVENZIONE DI STAGE (TIROCINIO CURRICOLARE)

Convenzione n. 2948/2022

Riferimenti assicurativi:

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n° **22719068/74**

Responsabilità civile posizione n° **6001 / Reale Mutua**

TRA

L'Agenzia Formativa V.C.O. Formazione S.C a R.L. con sede legale in Omegna Via XI Settembre n.5, CAP 28887 Prov.VB, P.IVA/Codice Fiscale 01905580039, rappresentata da Avolio Marcello in qualità di Direttore Generale nato a Premosello Chiovenda (Prov. VB), il 28/01/1965, C.F. VLAMCL65A28H037Q e d'ora in poi denominata "Soggetto promotore",

E

l'Impresa A.S.L. VCO con sede legale in VIA MAZZINI, 117, OMEGNA, CAP 28887 Prov. VB P.IVA/Codice Fiscale 00634880033, rappresentata da Serpieri Chiara in qualità di legale rappresentante (o suo delegato) nato/a a Napoli, (Prov. NA) il 19/07/1959 C.F. SRPCHR59L59F839M e d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante",

PREMESSO

che, in conformità con quanto disposto dalla DGR n.152 del 2/08/2006 e s.m.i. relativa al sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, che si configura come provvedimento generale, di attuazione dell'art. 20 della L.R. n. 63/1995, le Agenzie Formative possono promuovere stage (tirocini curricolari) al fine di consentire l'apprendimento nei contesti di lavoro e il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. acquisizione di una buona conoscenza dei processi produttivi/organizzativi e dei ruoli professionali;
2. acquisizione di una prima esperienza professionale direttamente attuata nel contesto produttivo;
3. acquisizione di consapevolezza delle dinamiche organizzative e sociali esistenti in Impresa.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto della Convenzione

Su proposta del Soggetto promotore, ai sensi della Direttiva/Bando/Programma Attività a mercato libero, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. 19 persone in stage/tirocinanti, presso le sedi di

- DOMODOSSOLA (Prov. VB) LARGO CADUTI LAGER NAZISTI, 1, CAP 28845.
- Verbania (Prov. VB) Via Fiume 18, CAP 28887.

Art.2. Natura del rapporto

Lo stage (tirocinio curricolare) non costituisce rapporto di lavoro e non impegna il Soggetto ospitante all'assunzione nei confronti dell'Allievo/a. Durante lo svolgimento dello stage/tirocinio curricolare, l'Allievo/a non dovrà essere impegnato/a in mansioni direttamente produttive, se non per il tempo necessario al conseguimento di una professionalità sufficientemente buona e non è, pertanto, obbligato a raggiungere i livelli ordinari di produttività.

Nessun emolumento o compenso sarà dovuto da parte del Soggetto ospitante.

Art. 3. Co-progettazione formativa

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante definiscono, in modo congiunto:

- la pianificazione, la programmazione didattica e la messa a punto dello stage (tirocinio curricolare);
- le modalità di inserimento, di assistenza e verifica dell'Allievo/a durante lo stage (tirocinio curricolare);
- gli strumenti e le modalità di monitoraggio dello stage (tirocinio curricolare) e di eventuale risoluzione delle criticità emerse;
- gli strumenti e i criteri per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi nel contesto lavorativo.

Tali elementi vengono declinati nell'ambito del progetto formativo, di cui all'Allegato 1, predisposto per ciascun/a allievo/a inserito/a nel contesto organizzativo del Soggetto ospitante preliminarmente all'avvio dell'attività di stage (tirocinio curricolare).

Tale progetto integra la presente Convenzione.

Art. 4. Realizzazione delle attività

L'allievo/e e il/la Tutor aziendale hanno l'obbligo di compilare giornalmente la modulistica per la registrazione delle presenze, predisposta dalla Regione Piemonte e fornita dal Soggetto promotore. La copia originale della suddetta modulistica, debitamente compilata, firmata e timbrata, va restituita mensilmente al Soggetto promotore.

Lo stage (tirocinio curricolare) viene realizzato esclusivamente presso la sede del Soggetto ospitante. Qualora l'Allievo/a, per esigenze organizzative/produttive, dovesse eccezionalmente svolgere l'attività all'esterno della sede/delle sedi indicata/e all'art. 1 o in una fascia oraria differente

da quanto concordato, il Soggetto ospitante è tenuto a darne preventiva comunicazione al Soggetto promotore.

Art. 5. Funzioni e obblighi del Soggetto promotore

Il Soggetto promotore si impegna a:

- garantire che lo stage (tirocinio curricolare) venga svolto presso un Soggetto ospitante idoneo;
- definire l'organizzazione dell'esperienza di stage (tirocinio curricolare) in termini di ruoli, compiti e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti;
- definire le modalità di comunicazione e interazione tra Soggetto Promotore e Soggetto ospitante;
- designare una/un Tutor formativo;
- fornire alla/al Tutor aziendale le informazioni e il supporto metodologico necessari a un adeguato presidio e al buon esito dell'esperienza formativa nel contesto lavorativo;
- adempiere agli obblighi di legge di cui alla vigente normativa in materia di igiene, sicurezza e salute (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- garantire, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, che l'Allievo/a abbia frequentato il modulo generale di 4 ore "Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori" e, eventualmente, la formazione specifica, qualora il soggetto stesso operi nel settore/comparto attinente a quello del percorso formativo;
- assicurare l'Allievo/a contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le specifiche delle polizze attive sono riportate sulla presente convenzione;
- decidere l'interruzione del rapporto di stage, dandone motivata comunicazione scritta al Soggetto ospitante, nel caso in cui, a seguito di reclamo dell'Allievo/a o della segnalazione da parte del Tutor formativo, abbia verificato l'inosservanza, da parte del Soggetto ospitante, di quanto concordato e stipulato in Convenzione o nel Progetto formativo.

Art. 6. Funzioni e obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna a:

- designare una/un Tutor aziendale in possesso di esperienza, competenze, motivazioni e disponibilità di tempo adeguati a un efficace presidio dell'esperienza e il suo buon esito;
- acquisire tutte le informazioni didattiche, organizzative e metodologiche fornite dal Soggetto promotore; garantire le condizioni per la realizzazione di un'esperienza formativa qualificante, mediante lo svolgimento di attività professionalizzanti, coerenti con il percorso formativo dell'Allievo/a;
- adempiere agli obblighi di legge di cui alla vigente normativa in materia di igiene, sicurezza e salute (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- garantire, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, l'erogazione all'Allievo/a della formazione specifica attinente al percorso formativo di pertinenza, qualora operi in un

settore/comparto diverso da quello di riferimento del percorso formativo, e la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali conformi alla propria valutazione dei rischi;

- comunicare al Soggetto promotore l'eventuale assenza dell'Allievo/a entro il giorno di riferimento;
- in caso di infortunio durante lo svolgimento dello stage (tirocinio curricolare) segnalare l'evento agli istituti assicurativi, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore, entro i termini previsti dalla normativa vigente, secondo la seguente modalità: per il tramite del Soggetto promotore;
- dare comunicazione scritta al Soggetto promotore circa la necessità di effettuare variazioni, rispetto a quanto previsto dal progetto formativo di cui all'Art.3, e concordare con quest'ultimo l'attuazione nel rispetto degli obiettivi dello stage;
- qualora l'Allievo/a non rispetti quanto indicato nella Convenzione (Art. 3) o nel Progetto formativo, richiedere l'interruzione del rapporto di stage dandone motivata comunicazione scritta all'Agenzia.

Art. 7. Compiti e responsabilità dell'Allievo/a

Durante lo svolgimento dello stage (tirocinio curricolare) l'Allievo/a è tenuto/a a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, allegato alla presente Convenzione;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage (tirocinio curricolare);
- tenere comportamenti confacenti a norme di buona e civile educazione;
- rispettare gli orari concordati con la/il Tutor aziendale;
- seguire le indicazioni delle/dei Tutor formativo e aziendale e fare riferimento a tali figure per qualsiasi esigenza (organizzativa, didattica) o per segnalare eventuali criticità/problemi;
- registrare abitualmente la propria presenza in impresa sugli appositi moduli predisposti dalla Regione Piemonte e forniti dal Soggetto promotore.

Art. 8. Compiti e responsabilità della/del Tutor formativo

Durante lo svolgimento dello stage (tirocinio curricolare) la/il Tutor formativo:

- accompagna l'esperienza formativa dell'allievo/a, favorendo l'acquisizione di competenze, verificandone i risultati e intervenendo per fronteggiare eventuali situazioni problematiche;
- raccoglie ed elabora le valutazioni redatte dalla/dal Tutor aziendale, nonché dall'allievo/a circa la personale esperienza di stage (tirocinio curricolare);
- gestisce e coordina il monitoraggio dell'attività dello stage (tirocinio curricolare);
- assicura gli scambi comunicativi/informativi tra il Tutor aziendale e la struttura formativa.

Art. 9. Compiti e responsabilità della/del Tutor aziendale

Durante lo svolgimento dello stage (tirocinio curricolare) il/la Tutor aziendale:

- facilita l'inserimento nel contesto aziendale dell'Allievo/a, in relazione all'approccio con il mondo del lavoro e alle sue regole;
- comunica con la struttura formativa, anche attraverso la/il Tutor formativo, relativamente all'attività dell'Allievo/a;
- valuta l'attività svolta e i comportamenti messi in atto dall'Allievo/a durante il periodo di stage (tirocinio curricolare);
- garantisce la registrazione delle presenze in Azienda dell'allievo sugli appositi moduli predisposti dalla Regione Piemonte e forniti dal Soggetto promotore.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali nell'ambito della presente Convenzione, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.

Le Parti si informano reciprocamente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 con apposite informative accluse alla presente Convenzione.

Art. 11 Durata della Convenzione

La presente Convenzione, che decorre dalla data sottoindicata e la cui scadenza è prevista in data 15/04/2022, può essere interrotta in qualsiasi momento, da una delle due parti, motivandone le ragioni per iscritto.

Luogo e Data: Verbania 17/01/2022

Firma per il Soggetto promotore:

Firma per il Soggetto ospitante:
